

FOGLIO INFORMATIVO

Credito di firma: Garanzia bancaria/Fideiussione bancaria in euro

INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOCIETA COOPERATIVA

PIAZZA DOTT. WEISER, 9 - 39018 - TERLANO

Tel: 0471/259500

E-mail: rk.etschtal@raiffeisen.it

PEC: pec08269@raiffeisen-legalmail.it

Sito internet: www.raiffeisen.it/etschtal

Numero di iscrizione all'albo delle banche: 3843

aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coop. e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96

Membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Struttura e funzione economica:

Con il credito di firma la banca garantisce l'adempimento di determinate obbligazioni di un cliente o ne assume un debito. In particolare: se la banca garantisce l'obbligazione del cliente firmando per avallo una cambiale o prestando una fideiussione, si ha credito di avallo o credito di fideiussione; se la banca autorizza il cliente ad emettere o a far emettere tratte a proprio carico impegnandosi ad accettarle, si ha credito di accettazione. Tali crediti possono essere assistiti da garanzia o meno. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Il credito di firma all'occorrenza viene agganciato ad indici (per esempio codice ISTAT) ed è quindi variabile nel suo importo.

Garanzia bancaria:

Contratto obbligatorio unilaterale, diffuso nella prassi del commercio internazionale, finalizzato a garantire la prestazione di un terzo a favore del creditore beneficiario, in maniera da assicurarli in ogni caso la ricezione della prestazione o della somma di denaro contrattualmente stabilita, non solo nell'ipotesi di inadempimento del debitore, ma anche nel caso in cui l'obbligazione di quest'ultimo non sia venuta ad esistenza o sia diventata impossibile. L'obbligazione della banca garante si caratterizza per la sua autonomia, essendo preclusa al garante la possibilità di opporre le eccezioni derivanti dal rapporto sottostante, oltre che quelli nascenti dal rapporto di mandato intercorrente tra l'ordinante e la banca, una volta ricevuta la richiesta di pagamento da parte del beneficiario; unico rimedio invocabile contro la pretesa di quest'ultimo, in virtù della clausola generale di buona fede, si ritiene essere l'exceptio doli, nel caso in cui, in presenza di prove liquide, risulti prima facie evidente il comportamento fraudolento o abusivo posto in essere. Si tratta comunque di un negozio causale nel senso che è funzionalmente collegato al rapporto sottostante, il quale viene espressamente richiamato dal contratto di garanzia bancaria, e nel quale trova fondamento e misura l'interesse economico del creditore garantito. La causa del contratto di garanzia bancaria non è quella (tipica invece della fideiussione) di garantire l'adempimento della obbligazione principale, ma risiede nell'assicurare il soddisfacimento dell'interesse economico corrispondente alla prestazione attesa, riversando sul garante il rischio della mancata o non corretta esecuzione della stessa (e realizzando così una funzione essenzialmente indennitaria).

Fideiussione bancaria:

La fideiussione, a differenza della garanzia astratta, è un'obbligazione accessoria ossia dipende dall'esistenza di un valido credito principale (art. 1939 c.c.). Così la fideiussione bancaria come ogni fideiussione è regolata dalle disposizioni dell'art. 1936 c.c., in contrapposizione alla garanzia che rappresenta un contratto atipico ai sensi dell'art. 1322, comma 2 del c.c.

Per la fideiussione vale di principio:

- che il fideiussore può opporre tutte le obiezioni e sollevare tutte le eccezioni ai crediti del beneficiario che spettano anche al debitore principale;
- che ai sensi dell'art. 1952 c.c. il fideiussore, che viene esortato alla prestazione da parte del creditore, deve denunciare il pagamento fatto prima al debitore principale, perché "se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questo può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento." Nelle "Condizioni generali per la prestazione di fideiussioni bancarie e di garanzie

- bancarie" il cliente rinuncia a questa comunicazione e libera la banca dall'opposizione di obiezioni;
- che la banca che in veste di fideiussore paga un indebito può reclamare l'importo anche dal presunto creditore (al contrario della garanzia - vedi sopra).

Il fideiussore risponde alla stessa maniera del debitore principale. L'escussione deve avvenire in maniera scritta dopo l'indicato numero di giorni dopo la scadenza del debito garantito. Anche la durata della validità viene fissata che però non può costituirsi in alcun caso prima della scadenza del debito garantito. È ammissibile un regolamento in deroga all'art. 1957 c.c. Come usuale in fideiussioni bancarie, viene rinunciato anche al beneficio dell'escussione ai sensi dell'art. 1944 c.c., nonostante questa non spetterebbe comunque alla banca, tranne che questa non venga espressamente pattuita. La possibilità della cessione della fideiussione viene subordinata al consenso della banca (vedi art. 1263 c.c.).

Principali rischi (generici e specifici):

Nel caso la banca sia chiamata ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca stessa quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE*

* Tutti i dati si intendono su base annua massima tranne quelli diversamente indicati

	VOCI	COSTI
TASSO MASSIMALE	Tasso nominale sui crediti scaduti e dovuti:	Tasso legale maggiorato di 5,000 punti percentuali
SPESE E COMMISSIONI	Commissione: (per ogni mese incominciato)	3,000 % p.a. con un minimo di 150,00 Euro
	Commissione per rimborso IVA al Concessionario oppure all'Agenzia delle Entrate:	4,500% una tantum con un minimo di 150,00 Euro
	Spese di istruttoria:	2,000% sulla linea di credito con un minimo di 150,00 Euro
	Spese d' istruttoria dovute al mancato perfezionamento dell'contratto	2,000% sulla linea di credito con un minimo di 150,00 Euro
	Spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza via e-mail o Online Banking:	0,00 Euro
	Spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza in forma cartacea:	2,00 Euro
	Per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza art. 118 presso la stampante degli estratti conto:	0,00 Euro
	La banca è autorizzata ad addebitare in conto corrente gli importi ad essa dovuti.	
	Imposta di bollo:	nella misura prevista della legge

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Finché dura la garanzia prestata dalla banca, dura anche il contratto. Il recesso anticipato non è previsto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Immediatamente con la comunicazione dell'estinzione della garanzia prestata dalla banca.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOCIETA COOPERATIVA, PIAZZA DOTT. WEISER, 9, 39018 TERLANO, PEC08269@RAIFFEISEN-LEGALMAIL.IT, RK.ETSCHTAL@RAIFFEISEN.IT).

Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Avallo:	Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale la garanzia è stata data.
Fideiussione:	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Accettazione:	Atto con il quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza.
Comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza:	Comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla modifica delle condizioni economiche a suo sfavore (ai sensi dell'art. 118 D.L. n. 385/1993) ossia alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.